

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 27/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di marzo 2008 il ricorrente stipulava con una società finanziaria (mandataria dell'intermediario convenuto) un contratto di finanziamento per complessivi euro 22.920,00 da rimborsarsi – mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile – in centoventi rate da euro 191,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano detratte dall'importo finanziato le seguenti somme: euro 803,67 a titolo di commissioni finanziarie; euro 1.654,87 a titolo di commissioni accessorie ed euro 236,62 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di novembre 2012, in corrispondenza della cinquantaquattresima rata di rimborso, in base al conteggio estintivo redatto dalla società mandataria, dal quale risultava un abbuono di euro 215,32 a titolo di "rimborso commissioni ente erogatore per estinzione anticipata".

Con reclamo, inoltrato per il tramite di un legale di fiducia, il ricorrente chiedeva la restituzione proporzionale di tutti gli oneri economici connessi al finanziamento, per un importo complessivo di euro 1.482,34, oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

In riscontro al reclamo, l'intermediario convenuto – per il tramite della società capogruppo – riteneva di aver correttamente abbuonato gli importi non maturati, riconoscendo nel conteggio estintivo la somma di euro 215,32, dando conto dei criteri di calcolo adottati per la sua quantificazione.

Rilevava inoltre che – contrariamente a quanto affermato dal reclamante – il contratto non risultava affetto da alcuna opacità informativa; anzi, dalla lettura delle clausole poteva evincersi la natura non ripetibile delle commissioni corrisposte alla società mandataria.

Infine, con riguardo al premio assicurativo, inviata il ricorrente a rivolgersi direttamente alla compagnia, unico soggetto legittimato anche ai sensi delle disposizioni della legge n. 221/2012, la quale era stata prontamente interessata.

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente – sempre per il tramite del proprio rappresentante di fiducia – adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste restitutorie. In particolare chiedeva il rimborso di euro 1.325,20 con riferimento alle commissioni ed euro 130,14 con riferimento al premio assicurativo; il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva per euro 200,00. A sostegno della propria domanda invocava il principio di equa riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto, di cui all'art. 125 t.u.b., come interpretato dalla Banca d'Italia nelle comunicazioni del 2009 e del 2011, in relazione alle quali evidenziava un difetto di opacità informativa rispetto alla documentazione contrattuale; con riguardo al premio assicurativo, invece, richiama l'accordo Abi-Ania del 2008, nonché il regolamento Isvap n. 35/2010.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione delle commissioni per la società mandataria, ritenendo che esso fosse rimasto completamente estraneo alla istruttoria e alla successiva gestione del rapporto di finanziamento, e che non avesse percepito le somme trattenute dall'importo erogato quale corrispettivo per le attività svolte; precisava, al riguardo, che il rapporto negoziale con detta società era regolato da una serie di procure in attuazione delle quali a quest'ultima era stato conferito il potere di gestire (anche sotto il profilo processuale) i rapporti derivanti dalle operazioni di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio e della pensione per conto del resistente.

Se ne doveva desumere, a parere del resistente, che le somme anticipate in fase di stipula del contratto di finanziamento da parte del ricorrente a titolo di commissioni per la mandataria non fossero mai entrate nella propria disponibilità, con la conseguenza che non potesse gravare su di esso l'obbligo restitutorio. Ad ogni modo rilevava che le somme corrispondenti fossero state corrisposte a copertura di attività chiaramente definite in contratto come preliminari alla concessione del prestito.

Quanto alle commissioni bancarie, invece, parte resistente osservava che fosse stata prevista la restituzione della quota non maturata delle stesse (pari ad euro 215,32), calcolata in applicazione del standard IAS 39, sulla base del piano di ammortamento "riferito ai principi di competenza economica di cui alla metodologia finanziaria basata sul tasso interno di rendimento (TIR)". Descriveva, di seguito, il metodo di calcolo applicato, dal quale risultava una prededuzione di euro 198,00 a titolo di costo fisso non ripetibile, con conseguente applicazione del richiamato principio contabile per la quantificazione del rimborso riconosciuto.

In merito alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il resistente riteneva che all'estinzione anticipata del contratto *de quo* dovesse applicarsi la disciplina di cui alla legge n. 221/2012, pur essendo intervenuta prima dell'entrata in vigore di tale disciplina, con la conseguenza che l'obbligo del rimborso dovesse ritenersi incombente soltanto a carico dell'impresa assicuratrice; richiama, altresì, una decisione adottata da questo

Collegio in relazione al rigetto della medesima richiesta, a fronte dell'interessamento da parte dell'impresa assicuratrice, prontamente interessata dall'intermediario.

Pertanto chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle commissioni per la mandataria e, comunque, di accertarne la natura *up front*; ancora in via preliminare, dichiarare la propria carenza di legittimazione rispetto alla domanda di ripetizione di quota parte del premio assicurativo; nel merito, dichiarare come non dovute le somme richieste a titolo di retrocessione del premio assicurativo, anche ai sensi delle norme della legge n. 221/2012; infine di respingere il ricorso in ragione della retrocessione dell'importo di euro 215,32; in via subordinata, chiedeva comunque di riconoscere il proprio diritto ad agire in rivalsa nei confronti, rispettivamente, della società mandataria e della compagnia di assicurazioni; da ultimo chiedeva il rigetto della domanda di rifusione delle spese legali.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, sempre per il tramite del proprio legale, contestando al ricostruzione della natura non ripetibile delle commissioni, argomentando *a contrario* dalla convenzione stipulata tra l'intermediario convenuto e la società mandataria.

Successivamente, lo stesso intermediario – ad integrazione delle spiegate controdeduzioni – depositava una ulteriore memoria nella quale segnalava di avere proposto dinanzi all'autorità giudiziaria domanda di accertamento negativo, oltre alla misura già riconosciuta, del proprio onere alla restituzione delle commissioni e premi assicurativi anticipatamente corrisposti dal ricorrente: detto giudizio era stato incardinato presso il Tribunale competente ed “avviato mediante atto di citazione portato alla notifica il 15.05.2014, notificato il 26.05.2014 mediante consegna di plico da parte del portalettere e tornato al mittente per compiuta giacenza”.

Riteneva, dunque, che il ricorso dinanzi a questo Arbitro fosse stato incardinato il 20 maggio 2014, “successivo alla litispendenza del giudizio avviato dalla resistente” ed in quanto tale irricevibile.

Preso atto di tale eccezione, il Collegio adito disponeva che fosse richiesto al ricorrente di manifestare il proprio interesse alla prosecuzione del presente procedimento, secondo quanto previsto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. IV, par. 2).

Il ricorrente faceva pervenire nota con la quale dichiarava il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento.

DIRITTO

Giova preliminarmente mettere conto alle eccezioni preliminari sollevate dal resistente.

In primo luogo, l'intermediario convenuto ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per litispendenza con il giudizio di accertamento negativo incardinato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria in merito alla medesima questione e nei confronti del ricorrente; in particolare, secondo la prospettazione del resistente, detta litispendenza dovrebbe venire in considerazione l'atto di citazione introduttivo del giudizio sarebbe stato “portato alla notifica” il 15 maggio 2014 e successivamente notificato mediante “consegna di plico da parte del portalettere e tornato al mittente per compiuta giacenza”, mentre il presente ricorso sarebbe stato depositato il successivo 20 maggio 2014.

Al riguardo mette conto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in virtù del quale la scissione della decorrenza degli effetti della notificazione non esclude che il procedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi, al fine di produrre gli effetti suoi propri, tra i quali la pendenza della lite (dovendosi invece ritenere

che il richiamato principio implichi che, nelle more del completamento di detto *iter* non possano derivare a danno del notificante effetti pregiudizievoli per cause non rientranti nella propria sfera di controllo).

Dunque, per determinare la pendenza della lite, non può tenersi in considerazione la data di consegna dell'atto di citazione nelle mani dell'ufficiale giudiziario bensì l'effettiva notifica nei confronti del destinatario della chiamata in giudizio (per tutte, da ultimo, Cass. civ., ord. 6 novembre 2014, n. 23675).

Nel caso di specie, ciò comporta che la pendenza della lite sia intervenuta successivamente alla data di deposito del ricorso dinanzi a questo Arbitro, non potendosi ritenere quest'ultimo irricevibile; al contrario, proprio in ragione della litispendenza sopravvenuta ed in ossequio alle Disposizioni che regolano il presente procedimento, il Collegio ha interpellato il ricorrente chiedendogli di manifestare il proprio interesse alla prosecuzione dello stesso.

Con riguardo all'ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal resistente con riferimento alle commissioni per la società mandataria, appare incontestabile la circostanza che il contratto di finanziamento in questione sia stato concluso per il tramite di un'articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell'intermediario mandante; ciò nonostante, come il Collegio ha già avuto modo di precisare in molteplici occasioni, la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all'istituto erogante, anche in considerazione dell'assetto unitario degli interessi coinvolti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima (*cfr. ex multis*, Collegio di Napoli dec. n. 2280/2012).

Alla medesima conclusione deve pervenirsi, seppur con diversa argomentazione, con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso del premio assicurativo.

Al riguardo, il resistente richiama la disposizione dell'art. 22 della legge n. 221/2012 che ha convertito con modificazioni il d. lg. n. 179/2012; in particolare, dopo aver richiamato la norma del comma 15-*quater*, ha ritenuto che la stessa sia applicabile *ratione temporis* anche al contratto che ci occupa, posto che il successivo comma 15-*septies* fa retrocedere la sua efficacia anche ai contratti commercializzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ad avviso del Collegio, anche tale considerazione non appare convincente: la disposizione dell'art. 22, comma 15-*quater* (la quale peraltro fa assurgere al rango di norma primaria la disposizione di analogo tenore già contenuta nel regolamento ISVAP n. 40/2010), prevede che in caso di polizze assicurative connesse a mutui o ad altri contratti di finanziamento al consumo, in caso di estinzione anticipata le imprese di assicurazione siano obbligate a corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore; il successivo comma 15-*septies*, nel riconoscere l'applicabilità di detta disposizione anche ai contratti commercializzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 221/2012 non intende operare una retroazione generalizzata di detta disposizione. Il riferimento ai contratti commercializzati prima di detto termine, infatti, deve essere correttamente interpretato nel senso che l'obbligo restitutorio posto in capo alle compagnie assicuratrici è riferibile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, ma la cui estinzione anticipata sia necessariamente avvenuta dopo tale termine. È solo l'anticipata estinzione, infatti, che può essere considerata quale evento al cui verificarsi sorge in capo al consumatore il diritto alla restituzione della quota non maturata, che può essere esercitato in conformità con la disposizione citata. Essa, infatti, intende esclusivamente disporre che il diritto alla restituzione, il quale necessariamente deve sorgere in data

successiva alla sua entrata in vigore, può essere riferito anche contratti conclusi prima di tale data.

La diversa interpretazione prospettata dal resistente, che intenderebbe leggere la ridetta norma nel senso che la disciplina *de qua* possa applicarsi anche ai contratti estinti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. att. cod. civ.

Anche ad una lettura che si soffermi sul solo dato etimologico non può sfuggire che il riferimento che la norma compie è ai contratti "commercializzati", *id est* stipulati e non anche estinti prima del termine richiamato.

Al contrario, il resistente, al fine di sostenere la propria carenza di legittimazione passiva, vorrebbe intendere la richiamata disposizione nel senso che essa vada applicata anche al contratto in esame, che non solo è stato concluso, ma è anche stato estinto anticipatamente prima del ridetto limite temporale. Tale interpretazione non appare condivisibile, con la conseguenza che va riconosciuta la propria legittimazione passiva.

Al di là di tale aspetto, vale la pena sottolineare, comunque, come la norma di cui si discute non sia una norma di legittimazione, nel senso che essa non vale ad individuare il soggetto passivamente legittimato alla restituzione: essa, al contrario, conferma un principio generale – desumibile anche dalla normativa applicabile in precedenza e come questo Collegio ha più volte ribadito – per cui sussiste tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione un collegamento negoziale tale per cui le vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo. In particolare, l'anticipata estinzione del prestito non può che riverberare anche sul secondo: in ragione della interdipendenza sussistente (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo), ciò determina il diritto al rimborso delle quote assicurative non ancora maturate, il quale può esser fatto valere anche nei confronti dell'intermediario collocatore della polizza.

Né, ad argomentare diversamente, possono trovare accoglimento le ulteriori deduzioni dell'intermediario resistente, il quale vorrebbe sottolineare la legittimazione passiva della compagnia di assicurazioni, in ragione del coinvolgimento di quest'ultima e del suo successivo rimborso, come riconosciuto da un precedente di questo Collegio; in quella circostanza, infatti, era stato l'effettivo pagamento della quota non maturata del premio da parte della compagnia (effettuato in applicazione dei criteri dettati dalla legge n. 221/2012) ad essere stato considerato ai fini del rigetto della domanda relativa all'ulteriore rimborso e non già del pronto interessamento da parte dell'intermediario.

Tutto quanto premesso, mette conto affrontare nel merito le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio: la domanda del ricorrente è relativa al proprio diritto al rimborso della quota parte delle commissioni bancarie e accessorie, oltre che del premio assicurativo.

Per tali ragioni, quindi, le relative eccezioni preliminari non possono essere accolte.

Strettamente connessa con esse è la richiesta di riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti, rispettivamente, dell'intermediario mandatario e dell'impresa di assicurazioni, che pure non può trovare accoglimento: per un verso, questo Arbitro è chiamato a dirimere le controversie relative ai rapporti tra cliente ed intermediario; per altro verso, e di conseguenza, il diritto di rivalsa troverebbe comunque fondamento sui rapporti (rappresentativi e/o contrattuali) tra l'odierno resistente e terzi (la società mandataria e la compagnia assicuratrice).

Tutto quanto premesso, mette conto affrontare nel merito le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio: la domanda del ricorrente è relativa al proprio diritto al rimborso della quota parte delle commissioni, oltre che del premio assicurativo.

Tale diritto al rimborso trova il proprio fondamento nel principio della equa riduzione del costo del finanziamento, sancito dal t.u.b. (già all'art. 125, comma 2, oggi all'art. 125-

sexies), oltre che nella normativa speciale che regola i contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto della retribuzione (d.p.r. n. 180/1950): in ossequio a tale principio, lo stesso Governatore della Banca d'Italia ha fornito chiare ed in equivoche indicazioni agli operatori operanti in detto settore (*cfr.* comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011), che già i tre Collegi di questo Arbitro avevano anticipato, differenziando nettamente, tra le voci di costo imposte alla clientela, le commissioni anticipate all'intermediario in relazione allo svolgimento di attività preliminari alla concessione del prestito (cc. dd. commissioni *up front*) da quelle relative a prestazioni continuative in relazione all'intera durata del finanziamento (cc.dd *recurring*).

Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le citate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l'identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, emerge che le commissioni finanziarie, le uniche in relazione alle quali parte resistente riconosce la propria legittimazione, siano state corrisposte quale corrispettivo per lo svolgimento di attività di natura eterogenea, in quanto non tutte riferibili esclusivamente alla fase preliminare alla concessione del prestito (quali: l'istruttoria, l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, sui ritardi, ... dei pagamenti da parte delle Amministrazioni con i relativi oneri finanziari, ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto: *cfr.* art. 5, lett. C).

L'opaca formulazione della richiamata clausola contrattuale, la quale non consente di definire le quote della commissione destinate a remunerare le sole attività prodromiche alla concessione del finanziamento e quelle soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale, determina il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle commissioni finanziarie.

Non sfugge, tuttavia, al Collegio che in sede di conteggio estintivo sia stata già abbuonata la somma di euro 215,32 con riferimento a dette commissioni: abbuono che l'intermediario ritiene integralmente soddisfattivo delle pretese del ricorrente, poiché determinata sulla base di calcoli riconducibili alla medesima tipologia di ammortamento degli interessi al TIR.

Anche in relazione ai criteri di calcolo il consolidato orientamento del Collegio ha più volte stabilito che essi non appaiono coerenti con l'operazione economica, in ragione della apodittica prededuzione di una quota imputata ai costi fissi non rimborsabili e pari ad euro 198,00, oltre che non conforme ad una corretta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento sancito dal testo unico bancario; tale soluzione, peraltro, trova oggi maggior conforto in una recente decisione del Collegio di coordinamento di coordinamento di questo Arbitro che ha inteso sottolineare la coerenza del solo computo in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (*cfr.* dec. n. 6167/2014).

Ne consegue che vada riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata che, al netto dell'abbuono di euro 215,32, ammonta ad euro 226,70.

Con riguardo alle commissioni accessorie, dalla lettura della relativa clausola contrattuale emerge che queste siano state corrisposte al fine di remunerare attività quali: 1. ricercare

ed attivare la soluzione finanziaria di suo interesse, definita nel presente contratto; 2. concorrere all'attività istruttoria del prestito; 3. la definizione dei relativi rapporti contabili; 4. l'assistenza sino all'erogazione del prestito e alla ricezione dell'assegno corrispondente; 5. ogni altra attività prestata (*cfr.* art. 5, lett. D).

Anche con riguardo a clausole di siffatta portata, con particolare riferimento all'espressione che richiama testualmente "ogni altra attività prestata", la rassegnata decisione del Collegio di coordinamento ne ha rilevato l'opacità, ritenendo che tale espressione "impedisce al cliente stipulante di comprendere quale sia l'esatta attività svolta dall'agente-mediatore e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente".

Ne consegue il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di tali commissioni, pari ad euro 910,18, calcolata proporzionalmente alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto.

Da ultimo, rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo, deve pure essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso dell'ulteriore importo di euro 130,14.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo; dispone altresì la rifusione delle spese di assistenza difensiva, da intendersi quali una delle componenti del più complessivo ristoro riconosciuto a favore del ricorrente, da calcolarsi in via equitativa nella misura di euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.267,02, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza tecnica nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI